SERIE 3 n° 771
23/2/2021

STATUTO

RE.A.S.I. – RETE ASSOCIATIVA SCALIGERA ITALIANA

Art. 1 – (Denominazione, Sede e inquadramento giuridico)

1. Il presente Statuto è adottato, nel rispetto del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 del Codice Civile e della normativa in materia associativa, dall'Associazione denominata "RE.A.S.I. - RETE ASSOCIATIVA SCALIGERA ITALIANA" la quale utilizzerà la dicitura *ETS* (Ente del Terzo Settore) all'assunzione della predetta qualifica come previsto e dettato dalla normativa di riferimento.
2. L'Associazione al raggiungimento dei requisiti assumerà la qualifica di Rete Associativa, come riconosciuta dal D. L.vo 117/17 art. 41, e sarà iscritta in tutte le sezioni del Registro Unico del Terzo Settore così come previsto dall'art.46 comma 2 del D. L.vo 117/17.
3. Sino al raggiungimento del requisito di cui al comma 2 del presente articolo, l'Associazione è da considerarsi ed opererà come Associazione di Promozione Sociale di secondo livello e utilizzerà la dicitura *APS* (Associazione di Promozione Sociale) all'assunzione della predetta qualifica come previsto e dettato dalla normativa di riferimento.
4. L'Associazione opererà sul territorio veneto, nazionale ed internazionale attraverso gli Enti di Terzo Settore ad essa associati: le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le fondazioni, le imprese sociali, le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso, le federazioni, le organizzazioni e i coordinamenti nazionali di organismi privati, le altre associazioni (associazioni sportive, associazioni di protezione civile, circoli ricreativi) e le proprie delegazioni all'uopo istituite. Nell'ipotesi formulata al comma 3 del presente articolo l'Associazione rispetterà quanto indicato nell'Art.35 comma 3 del D. L.vo 117/2017.
5. L'Associazione istituisce la propria sede legale in via San Giacomo n.14, nel Comune di Verona. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti; eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi secondarie in Italia e all'estero sono decisioni che competono al Consiglio Direttivo o in casi di urgenza al Consiglio di Gestione.

Art. 2 – (Finalità e attività)

1. L'Associazione è libera ed apartitica, è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con il fine di rappresentare i valori e le istanze del Terzo Settore e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione degli enti del Terzo Settore stesso nel territorio. L'Associazione ha inoltre la finalità di rappresentare e promuovere il Terzo Settore nelle sue diverse tipologie di organizzazione, ambiti in cui vengono esplicate finalità, dimensioni e tradizioni culturali, favorendo la partecipazione e l'integrazione di tutti.
2. Le finalità dell'Associazione saranno perseguite attraverso le seguenti attività di interesse generale di cui alle relative lettere dell'art. 5 del D. L.vo 117/2017:
   a) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [di cui alla lettera ***v)*** art. 5 D. L.vo n.117/2017];
   b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusi le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [di cui alla lettera ***w)*** art. 5 c.1 D. L.vo n.117/2017];
   c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo [di cui alla lettera ***u)*** art. 5 D. L.vo n.117/2017];

d) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore [(di cui alla lettera ***m)*** art. 5 c.1 D. L.vo n.117/2017)
e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [di cui alla lettera ***d)*** art. 5 c.1 D. L.vo n.117/2017];
f) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 [di cui alla lettera ***e)*** art. 5 c.1 D. L.vo n.117/2017];
g) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [di cui alla lettera ***f)*** art. 5 D. L.vo n.117/2017];
h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [di cui alla lettera ***h)*** art. 5 c.1 D. L.vo n.117/2017];
i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [di cui alla lettera ***k)*** art. 5 c.1 D. L.vo n.117/2017];
j) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [di cui alla lettera ***l)*** art. 5 c.1 D. L.vo n.117/2017];
k) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile [di cui alla lettera ***o)*** art. 5 c.1 D. L.vo n.117/2017];
l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [di cui alla lettera ***r)*** art. 5 c.1 D. L.vo n.117/2017];
m) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni [di cui alla lettera ***s)*** art. 5 D. L.vo n.117/2017];
n) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [di cui alla lettera ***t)*** art. 5 c.1 D. L.vo n.117/2017];
o) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni [di cui alla lettera ***y)*** art. 5 c.1 D. L.vo n.117/2017];
p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [di cui alla lettera ***z)*** art. 5 c.1 D. L.vo n.117/2017].

3. Oltre a quanto descritto nel comma che precede, l'Associazione potrà portare avanti anche ogni altra attività di interesse generale funzionale alle finalità enunciate nel comma che precede, attività di interesse generale che l'Associazione porterà avanti in modo secondario purché sancite dalle norme di settore che regolano gli Enti del Terzo Settore nonché quelle attività eventualmente sancite dal D. L.vo 117/17 comprese quelle eventualmente contenute nell'elenco delle attività di cui al comma n.2 articolo n.5 del Decreto in parola.
4. Oltre a quanto descritto nei commi che precedono tutte le altre attività diverse nei commi che seguono, all'interno del presente articolo, verranno eventualmente svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 2., ma comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1. del presente articolo e nel rispetto di quanto sancito dalla normativa di settore.
5. L'Associazione potrà avere tra i suoi scopi anche:
   a) dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie;
   b) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
   c) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale, anche con l'attivazione e la gestione di progetti di servizio civile nazionale per la ricerca del soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

d) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare attraverso progetti di sviluppo in favore della collettività ed attraverso la partecipazione attiva e diretta dei propri soci anche attraverso l'apertura di appositi "Sportelli";
e) collaborare con Enti Pubblici e/o Privati e con altre associazioni di volontariato e/o promozione sociale per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto;
f) attivare sportelli per la famiglia al fine di supportare ed agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali, in materia di politiche familiari e/o ambientali;
g) occuparsi dell'organizzazione di gemellaggi, di scambi culturali, di ospitalità in Italia e all'Estero;
h) occuparsi dell'organizzazione e della promozione di incontri, convegni, dibattiti e seminari sui temi attinenti alle finalità statutarie e più in generale in temi di interesse collettivo;
i) curare pubblicazioni, studi e ricerche in materie sociali e/o inerenti alle problematiche e tematiche trattate dall'Associazione;
j) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e con varie associazioni per la realizzazione degli scopi indicati nel presente Statuto;
k) ogni altra attività di volta in volta decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

6. L'Associazione per le modalità di svolgimento, al fine del perseguimento dei fini statutari, farà ricorso prevalente all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati, ponendo in essere qualsiasi attività, seppur in modo non prevalente alle finalità, al fine di raccogliere risorse per il proprio funzionamento utilizzandole sempre e comunque per i fini dell'Associazione e senza scopo di lucro.

Art. 3 – (Soci)

1. Sono soci della RE.A.S.I, a seguito di ammissione, le associazioni senza scopo di lucro che ne condividono gli ordinamenti generali e che si impegnano a partecipare alla vita della Rete Associativa. È garantita l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti, e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.
2. L'Associazione associata alla RE.A.S.I si impegna ad assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore entro il termine di cui all'art.1 comma 2 (iscrizione della Rete Associativa al R.U.N.T.S. come previsto dal D. L.vo n.117/17). La mancata assunzione dei requisiti di cui al presente comma determina la decadenza da socio e il suo inserimento nella categoria degli "aderenti" alla RE.A.S.I.
3. Allorquando già posseduti, la perdita di requisiti di cui al comma 2, primo periodo culminata con la cancellazione dal RUNTS, determina la decadenza dalla qualifica di socio e il suo inserimento nella categoria degli "aderenti".
4. In relazione alla loro ammissione, i soci potranno partecipare con pari diritti all'elezione degli Organi sociali per il tramite di loro rappresentati; potranno essere eletti a tutte le cariche sociali con le modalità enunciate dal presente Statuto e dalle norme di riferimento.
5. L'adesione implica l'accettazione del presente Statuto.
6. La domanda di ammissione quale socio della RE.A.S.I, valutati i requisiti di cui ai punti che precedono, attraverso la presentazione del modulo di autocertificazione e l'avvenuto pagamento della quota sociale, viene sottoposta alla Consiglio Direttivo ai fini dell'accoglimento e deve essere valutata alla prima riunione dell'Organo; l'esito dell'accettazione va comunicato all'aspirante socio entro 60 giorni dalla decisione e l'eventuale diniego va motivato; verso il diniego l'aspirante socio può chiedere il riesame della decisione entro 60 giorni.
7. Gli associati sono rappresentati all'interno della RE.A.S.I. dal rispettivo Presidente o da altro soggetto espressamente delegato.
8. I Soci sostengono i costi di funzionamento della RE.A.S.I tramite il versamento di quote associative annuali in ragione della loro capacità contributiva e secondo criteri di progressività così come saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.
9. La quota e/o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.
10. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

11. A seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione, i soci partecipano all'attività dell'Associazione.
12. La funzione di componente degli Organi associativi, per lo svolgimento di attività connesse al funzionamento dell'Associazione, sono svolti a titolo gratuito e non comportano la nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con l'Associazione tranne se non diversamente deliberato dagli Organi competenti, nel rispetto dell'articolo 8, comma 2, del D. L.vo n.117/2017 e comunque in armonia con la normativa di settore.

ART. 4 – (Aderenti)

1. Possono presentare richiesta di adesione alla RE.A.S.I, alle condizioni fissate dal presente Statuto e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, a titolo di "aderenti", i soggetti, che, pur non avendo le caratteristiche di cui all'art. 3 commi 1 e 2, condividono i valori, le finalità e gli scopi della RE.A.S.I., e agiscono nell'ambito del Terzo Settore o operano per il suo sviluppo. Con tale modalità di adesione non si instaura alcun rapporto associativo.
2. La richiesta di adesione va presentata per iscritto e viene sottoposta al Consiglio Direttivo ai fini dell'accoglimento che deve essere valutato alla prima riunione dell'Organo; l'esito dell'accettazione va comunicato all'aspirante aderente entro 60 giorni dalla decisione e l'eventuale diniego va motivato; verso il diniego l'aspirante socio può chiedere il riesame della decisione entro 60 giorni.
3. Gli enti aderenti possono:
   a) partecipare all'Assemblea senza diritto di voto;
   b) partecipare alle attività delle Consulte.
4. Gli enti aderenti si impegnano a:
   a) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
   b) versare la quota di sostegno annuale, secondo le entità e le modalità decise dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – (Recesso, Sospensione o Esclusione)

1. Quando siano ravvisabili casi di ordine morale o di incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione, il socio o l'aderente può essere sospeso o espulso, secondo la gravità del caso. I provvedimenti possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento disciplinare, nel quale sia garantito il diritto al contraddittorio.
2. I provvedimenti di esclusione e/o sospensione possono essere comminati solo ed esclusivamente dagli Organi giurisdizionali nella più assoluta autonomia; se gli Organi non sono stati istituiti tale provvedimento sarà emesso dall'Assemblea regolarmente costituita.
3. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo residuo né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.
4. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta con le modalità previste dalla norma di settore.

Art. 6 – (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli Organi sociali e di vedere eletti i propri appartenenti negli stessi con le regole dettate dal presente Statuto.
2. Essi hanno il diritto di esaminare i libri sociali effettuando una richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo e sarà incarico e responsabilità del Consiglio Direttivo di provvedere a dare seguito alla richiesta nel più breve tempo possibile e comunque in accordo con l'associato richiedente.
3. I soci devono versare nei termini definiti dagli Organi sociali la quota associativa, rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

Art. 7 – (Volontario e attività di volontariato)

1. Il volontario RE.A.S.I. svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 8 – (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Coloro che prestano attività di volontariato nella RE.A.S.I. sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. L.vo 117/2017.

Art.9 (Gli Organi sociali)

Sono Organi sociali di RE.A.S.I:

a) l'Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Consiglio di Gestione;
e) il Revisore o Collegio dei Revisori dei Conti (se istituiti);
f) il Proboviro o Collegio dei Probiviri (se istituiti);
g) l'Organo di controllo (se istituito).

Art. 10 – (L'Assemblea)

1. L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea è indetta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo su richiesta della maggioranza di tutti i componenti titolari. La comunicazione di convocazione deve essere inviata per lettera raccomandata o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica e/o *PEC*, o appesa ben visibile all'ingresso della sede dell'Associazione, o con altra idonea forma purché atta ad assicurare la ricezione e/o la visibilità a tutti gli aventi diritto almeno 15 giorni prima della data stabilita con l'indicazione di luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione, nonché con la specificazione dell'ordine del giorno oltre alle eventuali altre disposizioni ed informazioni.
3. L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno. L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
4. L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, tranne i casi di modifiche statutarie come indicato successivamente. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore.
5. Ai fini della partecipazione e del voto l'Organo sociale può accettare l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota; l'accettazione di tale forma di partecipazione deve essere confermata a maggioranza dei presenti dall'Organo sociale stesso di volta in volta.

6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario Generale, o, in assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Art. 11 – (Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria:
   a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
   b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, consuntivo, predisposto dal Consiglio di Gestione e/o eventualmente dal tesoriere;
   c) nomina e revoca con votazioni separate e successive i componenti del Consiglio Direttivo;
   d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
   e) nomina quando previsto e se istituito il/i Probiviri;
   f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
   g) delibera sull'esclusione degli associati, allorquando non siano stati istituiti i Probiviri;
   h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
   i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
   j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
   k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
   l) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza, previste nel presente Statuto e verificatesi prima della scadenza del mandato, i membri del Consiglio Direttivo decaduti, nonché, qualora non sia stato possibile, procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti;
   m) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
2. L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi in proprio o in delega. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Socio.
   Le deliberazioni sono assunte a voto palese. La votazione deve avvenire a scheda segreta, se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
3. L'Assemblea approva eventuali modifiche statutarie, e/o la revoca degli Organi sociali, in presenza della metà più uno dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 – (Il Presidente)

1. Il Presidente di RE.A.S.I. ha la legale rappresentanza dell'Associazione, è eletto dal Consiglio Direttivo, risultando eletto il candidato che ha riportato più voti rispetto agli altri candidati; in caso di parità tra candidati si procederà al ballottaggio. È requisito essenziale per assumere la carica di Presidente di RE.A.S.I., al momento della candidatura e per tutto il mandato, essere rappresentante legale di un'Associazione/Ente associato alla RE.A.S.I. Il mandato di Presidente di RE.A.S.I. dura in carica tre anni e può essere rinnovato per tre mandati a seguito di elezioni.
2. Il Presidente di RE.A.S.I rappresenta l'Associazione ai fini delle attività istituzionali. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e convoca e presiede il Consiglio di Gestione e l'Assemblea.
3. Il Presidente di RE.A.S.I viene sostituito, nel presiedere le riunioni e l'Assemblea, dal Vice Presidente con l'obbligo, per quest'ultimo, di portare in visione al Presidente i verbali senza ritardo e comunque prima di una successiva riunione o Assemblea.

Art. 14 – (Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Ente; è eletto dall'Assemblea ai sensi del presente Statuto ed è composto, comunque sempre in numero dispari, da un numero minimo di 7 a un numero massimo di 15 componenti compreso il Presidente il quale ha diritto al voto. Il mandato di consigliere ha durata 4 anni ed è espletabile per tre mandati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti il suo Presidente, o chi ne fa le veci, e almeno la maggioranza dei suoi membri compreso chi presiede; viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno o, straordinariamente, qualora lo richiedano almeno la metà più uno dei suoi componenti. È requisito essenziale per assumere la carica di Presidente di RE.A.S.I. essere, al momento della candidatura e per tutto il mandato, rappresentante legale o designato da un'Associazione o Ente associato alla RE.A.S.I.. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice e il voto non è delegabile. Il segretario Generale viene invitato e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne certifica la verbalizzazione unitamente al Presidente; se il Segretario Generale è impossibilitato a partecipare il Presidente delegherà temporaneamente la funzione di segretario ad altro componente. Il proboviro, se istituito, può partecipare alle riunioni della Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea:
   a) amministra l'Associazione;
   b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
   c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale; li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
   d) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
   e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
   f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
   g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
   h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
   i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
   j) nomina e revoca con votazioni separate e successive il Presidente;
   k) promuove, propaganda, disciplina l'attività sociale dell'Associazione;
   l) approva il conto preventivo, predisposto dal Consiglio di Gestione e/o eventualmente dal Tesoriere;
   m) vigila, nei limiti della propria competenza, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme dell'Associazione;
   n) individua eventuali attività diverse da attuare non indicate specificatamente dal presente Statuto ma consentite dalla normativa di settore;
   o) nomina e revoca con votazioni separate e successive il Vice Presidente;
   p) nomina e revoca i membri del Consiglio di Gestione su indicazione e parere del Presidente.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Il componente che sia assente per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, salvo i casi di giustificato motivo verificati dal Presidente, decade immediatamente dalla carica; verrà integrato con il primo dei non eletti salvo il caso che quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti o, in alternativa, integrato in sede di successiva Assemblea.
5. Ai fini della partecipazione e del voto l'Organo sociale può accettare l'intervento alle riunioni di un proprio membro mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, l'accettazione di tale forma di partecipazione deve essere confermata a maggioranza dei presenti dall'Organo sociale stesso di volta in volta.

Art. 15 – (Il Consiglio di Gestione)

1. Il Consiglio di Gestione è l'Organo esecutivo di RE.A.S.I. incaricato dal Consiglio Direttivo. Il mandato di consigliere ha durata 3 anni coincidente con quello di Presidente. È requisito essenziale per assumere la carica di componente del Consiglio di Gestione di RE.A.S.I. far parte, al momento della candidatura e per tutto il mandato, di un'Associazione o Ente associato.
2. È formato con diritto di parola e di voto, dal Presidente RE.A.S.I., dal Vice Presidente RE.A.S.I. e da 3 membri con compiti Organizzativi e di programma.
3. È convocato dal Presidente, di norma ogni due mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o, straordinariamente, qualora lo richiedano almeno la metà più uno dei suoi componenti.
4. Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Ai fini della partecipazione e del voto l'Organo sociale può accettare l'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, l'accettazione di tale forma di partecipazione deve essere confermata a maggioranza dei presenti dall'Organo sociale stesso di volta in volta.
5. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione al fine della verbalizzazione che certifica unitamente al Presidente; se il Segretario Generale è impossibilitato a partecipare il Presidente delegherà temporaneamente la funzione di segretario ad altro componente.
6. Determina le modalità di lavoro, assegnando incarichi operativi e di settore.
7. Attua i programmi di attività decisi dalla Consiglio Direttivo.
8. Predispone, eventualmente unitamente al tesoriere, il rendiconto preventivo, da sottoporre all'approvazione della Consiglio Direttivo, ed il bilancio/rendiconto economico e finanziario consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
9. Tiene i rapporti con gli Enti unitamente al Presidente.
10. In caso di urgenza ha facoltà di deliberare su materie di competenza della Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica della Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.
11. Cura la preparazione dell'Assemblea.

Art. 16 – (Il/La Direttore/Direttrice)

1. Il Presidente, allorquando ne ravveda la necessità e su parere del Comitato di Gestione, può decidere di nominare un/una Direttore/Direttrice che provvede al coordinamento delle attività della RE.A.S.I., ne dirige gli uffici e ne cura l'amministrazione. E' responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle delibere adottate dagli Organi sociali. Lo/a stesso/a inoltre esercita tutti i compiti e le funzioni che gli sono delegate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di Gestione, anche su specifiche questioni.
2. Il/la Direttore/Direttrice è nominato/a dal Presidente, con apposita delibera che ne determina competenze, autonomia e responsabilità. Su proposta motivata del Presidente al Consiglio di Gestione il suo incarico può essere rinnovato e revocato.

Art. 17 – (Le Consulte)

1. Il Consiglio di Gestione può costituire Consulte permanenti per l'elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi dell'Associazione, oltre che di supporto all'attività dell'Associazione e/o dei propri Organi.
2. La Consulta è presieduta da un/a coordinatore/coordinatrice. Il/la coordinatore/coordinatrice della Consulta è nominato/a dal Consiglio di Gestione su indicazione di un membro del Consiglio Direttivo, indicando per tale compito se stesso o altro componente dell'Associazione o Ente associato a RE.A.S.I. da cui proviene il proponente.

3. La Consulta è composta da un massimo di 15 componenti scelti dal Consiglio Direttivo. È requisito essenziale per assumere la carica di componente delle Consulte di RE.A.S.I. far parte, al momento della candidatura e per tutto il mandato, di un'Associazione o Ente associato a RE.A.S.I.
4. Possono prendere parte alle Consulte, in qualità di invitati, anche i rappresentanti di organizzazioni non associate o non aderenti alla RE.A.S.I..

Art. 18 - (Libri sociali e verbalizzazioni)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
   a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
   b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
   c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri Organi sociali;
   d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.
3. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea, della Consiglio Direttivo e del Consiglio di Gestione sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario Generale, o chi ne fa funzioni, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale stesso.

Art. 19 – (Il Revisore o Collegio dei Revisori dei Conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. L.vo 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 – (Il Proboviro o Collegio dei Probiviri)

1. Il Proboviro o Collegio dei Probiviri, è costituito da uno o tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. I Probiviri durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili. I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente. In caso di dimissione o impedimento di un componente subentra il componente più anziano per età. È obbligatorio effettuare la nomina del presente Organo di controllo quando previsto e nel rispetto delle indicazioni della norma di riferimento.
2. Il Collegio, se istituito, è validamente costituito con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci e delibera a maggioranza.
3. Ai Probiviri è attribuita la funzione giurisdizionale, tranne i casi previsti di competenza dell'Assemblea, in primo grado per tutte le infrazioni commesse e la deliberazione sull'esclusione e/o sospensione degli associati.
4. Le decisioni del Probiviri o Collegio dei Probiviri sono esecutive con la notifica alle parti del procedimento, e comunque con modalità che rispettino la normativa di settore.
5. Il Proboviro o Collegio dei Probiviri decade al verificarsi delle condizioni di legge che obbligano l'Associazione a disciplinare l'Organo di controllo.

Art. 21 – (L'Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo RE.A.S.I. è costituito da 1 o 3 membri effettivi e 2 supplenti, nominati dall'Assemblea, durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili. I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente. In caso di dimissione o impedimento di un componente subentra il componente più

anziano per età. È obbligatorio effettuare la nomina del presente Organo di controllo quando previsto e nel rispetto delle indicazioni della norma di riferimento.

2. L'Organo di controllo se istituito in forma collegiale, è validamente costituito con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci e delibera a maggioranza.
3. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. L.vo 117/2017.
4. L'Organo di controllo:
   a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
   b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
   c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
   d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
   e) Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 – (Incompatibilità interne)

1. Le cariche di Presidente di RE.A.S.I, di Revisore dei Conti o componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia (Probiviri) e dell'Organo di Controllo, saranno considerati incompatibili tra loro e con qualsiasi altra carica dell'Associazione tranne che di responsabile di settore.
2. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 23 – (Risorse Economiche e Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio dell'Associazione è formato dai beni immobili e mobili e dai valori a qualsiasi titolo ad essa pervenuti.
2. Le risorse economiche sono costituite da:
   a) quote associative;
   b) contributi pubblici e privati;
   c) donazioni e lasciti testamentari;
   d) rendite patrimoniali;
   e) attività di raccolta fondi;
   f) rimborsi da convenzioni;
   g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. L.vo. 117/2017

Art. 24 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. L.vo. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 25 – (Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. L.vo. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il Bilancio verrà e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno allorquando l'Associazione sarà iscritta al RUNTS.

Art. 26 – (Bilancio Sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. L.vo. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 27 - (Lo scioglimento)

1. Lo scioglimento e/o l'estinzione dell'Associazione potrà essere decisa dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria su richiesta dei 4/5 di tutti i soci aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria scioglie l'Associazione con il voto favorevole dei ¾ di tutti i soci aventi diritto al voto.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. L.vo. 117/2017..

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non normato e/o non previsto dal presente Statuto, si rimanda alla normativa di riferimento in materia di Enti del Terzo Settore e/o a quanto sancito dal codice civile.

***

Il presente atto approvato in data 06/02/2021, consta di nr. 11 pagine e viene firmato dal Presidente.

Il Presidente _____ (Germano Pistolesi)

[Germano Pistolesi nato a Roma (RM) il 08/12/1966, codice fiscale PSTGMN66T08H501Q]